



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 54/2016

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MAZZARELLI
XXXXXXXXX C/ VODAFONE ITALIA SPA**

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di Luglio presso la sede del Co.re.com.
si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	
x	
	x
x	
x	

DELIBERA N.54/2016

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
MAZZARELLI XXXXXXXXX C/ VODAFONE ITALIA SPA
(prot. n. 7066/C del 29.06.2015)**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 7 giugno 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza di definizione presentata dal Sig. Mazzarelli Xxxxxxx in data 29/06/2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato istanza di definizione nei confronti della società Vodafone Italia s.p.a. dichiarando quanto segue:

- a. Di aver presentato all'operatore Vodafone disdetta per la propria linea mobile;
- b. Di aver ricevuto comunque dall'operatore fatture per un importo di euro 1.026,71;
- c. Di aver effettuato passaggio all'operatore Wind.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto lo storno della posizione debitoria.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Italia s.p.a. ha regolarmente presenziato all'udienza di definizione e con articolata memoria prodotta nel rispetto dei termini procedurali e acquisita al prot. n. 2858/C del 15 marzo 2016 ha chiesto il rigetto di ogni domanda di parte istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere integralmente respinte come di seguito precisato.

L'esposizione dei fatti di parte istante è assolutamente generica:

- non contiene alcuna indicazione temporale della riferita disdetta, quando è stata inviata e quando è stata ricevuta dall'operatore;
- non è supportata da alcun elemento oggettivo, quale potrebbe essere una segnalazione al servizio clienti, un reclamo all'operatore, una contestazione formale precedente all'istanza di conciliazione del 4.03.2015;
- non risulta allegata all'istanza alcuna documentazione utile ad individuare la legittimità della disdetta e a definire, di contro, l'illegittimità delle fatture emesse dall'operatore successivamente alla disdetta medesima.

Alla luce di tali premesse non è possibile individuare alcun inadempimento contrattuale e la riconducibilità dello stesso a fatto dell'operatore.

Pertanto, alcuna responsabilità può addebitarsi all'operatore Vodafone Italia s.p.a..

Le spese di procedura si compensano integralmente tra le parti.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. Marianna Labanca;

Delibera

1. Di rigettare l'istanza presentata da Mazzarelli Xxxxxxx e di compensare le spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

LA PRESIDENTE

Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE

Vesna Alagia